

N. R.G. 26431/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON
PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Il Giudice, dott.ssa Damiana Colla,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da ██████████, nato in Nigeria il
2.12.1995, depositato in data 16.4.2019 ed assegnato alla scrivente in data
3.5.2019, nei confronti del Ministero dell'Interno e Questura di Roma;

osserva:

Il ricorrente, cittadino nigeriano titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 17.8.2018, ha impugnato il silenzio dell'amministrazione resistente relativo alla richiesta di rinnovo presentata l'11.9.2018, a seguito della quale è stato destinatario di due provvedimenti di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 datati 21.11.2018, uno dei quali fondato sulla necessità di iscrizione anagrafica presso indirizzo reale e non fittizio (Roma, via Modesta Valenti, n. 21/a) e l'altro basato sul mancato deposito della documentazione necessaria per la conversione del permesso di soggiorno in altra tipologia prevista dalla legge, con sospensione dell'istanza di permesso per protezione speciale "in attesa che la competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale si esprima sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1 del D.lvo 286/2008, così come previsto dall'art. 1, comma 8, del D.L. nr. 113 del 04/10/2018" e rilascio in caso di esito positivo da parte della commissione di "un permesso di soggiorno per protezione speciale, di validità annuale, non più convertibile ad altre tipologie di permesso di soggiorno".

Il medesimo, quanto al *fumus boni iuris*, ha evidenziato l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione resistente nel rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche a seguito di diffida, avendo peraltro erroneamente fatto riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 1 comma 8 del d.l. n. 113/2018 ed alla conversione del permesso da esso disciplinata, invece applicabile al caso in cui lo straniero fosse titolare di valido permesso di soggiorno al momento dell'entrata in vigore del decreto (5.10.2019) e non al caso di specie, in cui il permesso del ricorrente era a tale data già scaduto e ne era già stato richiesto il rinnovo, richiamando il principio di inapplicabilità retroattiva delle nuove disposizioni recentemente sancito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4890/2019, conformemente al disposto dell'art. 11 delle preleggi.

Ha inoltre sostenuto, relativamente alla mancata iscrizione anagrafica presso un indirizzo reale, che secondo la normativa in vigore e l'orientamento giurisprudenziale prevalente non solo non occorre alcuna iscrizione anagrafica per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno essendo sufficiente la prova della dimora effettiva, ma anche che la residenza "convenzionale" del Comune di Roma è del tutto equiparabile a quella "reale" (legge n. 1228/1954), in quanto appositamente prevista per le persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul



territorio comunale, previo svolgimento con esito positivo in favore del richiedente della procedura di accreditamento presso il Servizio Sociale del Municipio di riferimento, finalizzata all'accertamento della presenza della persona sul territorio e della sua volontà di rimanervi, con conseguente reperibilità.

Ha infine evidenziato il permanere in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, specie in quanto originario di paese caratterizzato da profonde complessità ed avendo maturato un buon percorso di integrazione in Italia.

Quanto al *periculum in mora* ha infine sottolineato il pregiudizio imminente e irreparabile verosimilmente derivantegli dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio ordinario, in quanto da un lato privo della possibilità di fruire di servizi sociali accessibili solo ove titolare del permesso rinnovato (iscrizione centro per l'impiego, accesso ai servizi sociali tra cui il SSN, stipula contratti di lavoro, accesso a corsi di formazione e tirocini) e dall'altro esposto al rischio concreto di essere espulso in quanto irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Ha quindi concluso domandando, anche *inaudita altera parte*, di ordinare alla Questura di Roma il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del ricorrente ai sensi del vecchio testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione normativa antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

* * *

La domanda appare fondata, apparendo illegittimo il mancato rinnovo da parte dell'amministrazione resistente del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore dell'odierno istante.

Deve infatti essere evidenziata in punto di *fumus boni iuris* l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 113/18, il quale prevede che "Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Invero, la riportata disposizione normativa, richiamata dalla questura nella comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/90, può applicarsi unicamente ai casi in essa previsti, ossia alle fattispecie di permesso per motivi umanitari "in corso di validità" alla data di entrata in vigore del decreto (5.10.2018), laddove il permesso di soggiorno del ricorrente risulta scaduto precedentemente a tale data, in particolare il 17.8.2018, avendone inoltre lo stesso richiesto il rinnovo in data antecedente al 5.10.2018, ossia l'11.9.2018.

Del resto, alla fattispecie in esame appare applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98 (che, nella sua formulazione antecedente al cd. decreto sicurezza ed applicabile alla fattispecie in quanto domanda amministrativa antecedente alla sua entrata in vigore, prevede la possibilità del rilascio ad opera del Questore di un permesso di soggiorno in presenza di *seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*) nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018 (convertito nella legge n. 132/2018), trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una



norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 delle preleggi.

A conferma di tale interpretazione, deve condividersi la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4890/2019 del 19.2.2019, la quale, oltre a confermare l'irretroattività della nuova normativa – che troverà applicazione a decorrere dalle domande di protezione presentate a decorrere dal 5.10.2018 - , ha evidenziato l'immediata applicabilità alle fattispecie nelle quali l'accertamento del diritto, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, sia *in itinere* e si concludano col riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale dell'abrogata protezione umanitaria della disposizione di carattere intertemporale contenuta nell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, secondo il quale: “Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ed ha ritenuto sussistenti i gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura <<casi speciali>> ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”.

Pertanto, la nuova normativa prevede solo la conversione e non più il rinnovo unicamente per i casi espressamente da essa previsti, a fronte del permanere della possibilità di rinnovo nei casi di permesso già scaduto al momento della sua entrata in vigore, come quello in esame.

Tutto ciò premesso, ancora sotto il profilo del *fumus boni iuris*, deve essere ritenuta anche l'infondatezza della seconda motivazione sottesa al preavviso di diniego ex art. 10 bis, ovvero quella della asserita necessità di una residenza reale in luogo della residenza convenzionale in Roma, via Modesta Valenti.

La residenza convenzionale del ricorrente deve essere infatti del tutto equiparata alla residenza reale, la quale non costituisce affatto il presupposto per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in questione.

Gli artt. 1 e 2 della legge n. 1228/1954 prevedono in proposito la possibilità di iscrizione anagrafica presso un determinato comune anche delle persone senza fissa dimora subordinatamente alla dimostrazione che abbiano stabilito il loro domicilio in quel comune, ossia che vi abbiano eletto domicilio e dimostrino una effettiva presenza sul territorio del comune stesso; il legislatore ha pertanto configurato un diritto soggettivo perfetto in capo alle persone senza fissa dimora ad ottenere l'iscrizione anagrafica purchè siano domiciliate presso quel comune, circostanza che nel caso degli indirizzi convenzionali messi a disposizione dal comune stesso è oggetto di specifica procedura di accertamento.

Ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 84/2002 e del “Regolamento sul sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale” di cui alla delibera della Giunta Capitolina del 3.3.2017, n. 31, infatti, l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presso l'indirizzo di via Modesta Valenti risulta subordinata al rilascio di una dichiarazione di disponibilità all'iscrizione anagrafica a cura del Servizio Sociale del Municipio di riferimento; in tal modo risulta previsto un coinvolgimento preventivo ed obbligatorio del servizio sociale al fine dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica presso la residenza fittizia, coinvolgimento finalizzato ad accertare l'effettività della domiciliazione del richiedente sul territorio capitolino e la sua eventuale reperibilità.



Nel caso di residenza fittizia pertanto la verifica circa la presenza effettiva della persona senza fissa dimora avviene preventivamente rispetto all'iscrizione anagrafica ed all'esito della menzionata procedura, con la conseguente irrilevanza della successiva verifica circa la presenza effettiva del ricorrente sul territorio romano, altrimenti introducendosi un requisito affatto previsto dalla legge ed ingiustificatamente condizionante il rilascio del permesso di soggiorno, piuttosto subordinato al solo permanere delle ragioni della protezione.

Si evidenzia peraltro che anche alla luce degli artt. 5 e 9 del TU n. 286/98 per le persone senza fissa dimora il domicilio nel territorio del comune costituisce presupposto per l'iscrizione anagrafica, mentre non appare necessario procedere agli accertamenti relativi all'abitualità dell'indirizzo (accertamenti comunque svolti dal Servizio Sociale del Municipio nel caso di autorizzazione alla residenza convenzionale).

Tutto ciò considerato e sul presupposto che non risultano invero in contestazione i presupposti per il permanere dell'esigenza di protezione umanitaria in capo all'istante, la domanda cautelare appare adeguatamente fornita di *fumus*.

Quanto al presupposto del *periculum in mora* ed all'urgenza di provvedere, deve condividersi quanto evidenziato dal ricorrente circa l'irreparabilità del pregiudizio che il medesimo subisce per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno in questione, atteso che questo non solo vede compromessa, nel corso del tempo necessario ad ottenere tutela del proprio diritto in via ordinaria, la sua possibilità di proseguire il già intrapreso percorso di integrazione, ma risulta altresì messa a rischio la sua stessa possibilità di permanenza sul territorio italiano, essendo attualmente (e da vari mesi) privo di permesso di soggiorno e conseguentemente esposto al costante pericolo di essere espulso, trattenuto e rimpatriato in Nigeria, ragione quest'ultima che ad avviso del giudicante giustifica la necessità di provvedere *inaudita altera parte* e senza procedere all'instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione resistente.

Deve essere quindi riconosciuto in favore del ricorrente il diritto al rinnovo da parte della Questura di Roma del permesso di soggiorno per protezione umanitaria secondo la previgente disciplina di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/98, con ordine di rilascio a cura del questore di un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali" ex art. 1, comma 9, del d.l. n. 1123/18.

P.Q.M.

- visto l'art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., dichiara il diritto di [REDACTED] nato in Nigeria il 2.12.1995 al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998 nel testo precedente alla legge n. 132/2018 e, per l'effetto, dispone il rilascio a cura del Questore di Roma del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dal comma 9 dell'art. 1 del d.l. n. 113/2018;
- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **12/06/2019** ore **13:15**, con assegnazione alla parte ricorrente del termine perentorio sino al 3.6.2019 per la notifica del ricorso e del presente decreto, ed alla parte resistente del termine sino al 10.6.2019 per la



costituzione in giudizio; a tale udienza, nel contraddittorio delle parti, si provvederà alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati col presente decreto.

Si comunichi CON URGENZA a cura della Cancelleria.

Roma, 28/05/2019

IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla

